

COMUNE DI SOLERO

BOZZA DEL NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

COMUNE DI SOLERO

INTRODUZIONE

Secondo quanto stabilito dall'art. 110 del R.D. 12/2/1911 n. 297, i Comuni provvedono con Regolamento di Polizia Rurale a stabilire norme per regolare il pascolo degli animali, per impedire i furti campestri per evitare i passaggi abusivi nelle proprietà private, per la manutenzione dei canali e delle altre opere destinate all'irrigazione e allo scolo, per il buon regime delle acque di uso pubblico comunale per regolare la spigolatura, per la manutenzione e la pulizia delle strade vicinali, per le modalità di distruzione delle crittogame e delle piante nocive all'agricoltura, per materie simili a quelle sopra elencate non oggetto di regolamentazione da parte di leggi e regolamenti generali.

Allo stato attuale nel territorio del Comune di Solero risulta in vigore il Regolamento di Polizia Rurale approvato nel 1966 e pertanto in relazione alle profonde modificazioni strutturali e tecnologiche intervenute nel settore agricolo e in considerazione del mutato quadro legislativo di riferimento, tale strumento risulta inadeguato.

In riferimento a queste considerazioni e nella consapevolezza della importanza della definizione di una normativa precisa della materia il Comune di Solero ha ritenuto di provvedere alla ristesa del Regolamento di Polizia Rurale.

Inoltre in considerazione del fatto che negli ultimi anni si è assistito ad una sovrapposizione di leggi nazionali, regionali e di altre normative che hanno resa più problematica, ma sempre più necessaria la definizione di uno strumento che unificasse e raccordasse le normative stesse, a tutto vantaggio dei suoi utilizzatori, questo Assessorato ha cercato di realizzare oltre ad una nuova stesura delle norme la cui definizione compete alla Amministrazione Comunale anche una raccolta sistematica delle leggi e delle normative vigenti relative agli argomenti trattati.

Pertanto in relazione a quanto detto la presente edizione del Regolamento di Polizia Rurale è articolata in due parti :

- nella prima parte sono raccolte le norme di polizia rurale di emanazione del Consiglio Comunale ;
- nella seconda parte sono elencati tutti i riferimenti legislativi e le disposizioni vigenti relativi alle materie del regolamento.

E' nostra convinzione che tale importanza possa agevolare la consultazione corretta del testo da parte degli utilizzatori e consenta di mantenere aggiornato il regolamento stesso in relazione al mutare delle esigenze o delle disposizioni legislative superiori.

INDICE

TITOLO I- DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1- Oggetto del Regolamento

ARTICOLO 2- Ambito di applicazione del Regolamento

ARTICOLO 3- Organi preposti all'espletamento del servizio

TITOLO II- DEL PASCOLO

ARTICOLO 4- Spostamenti del gregge

ARTICOLO 5- Pascolo su terreni demaniali

ARTICOLO 6- Pascolo su terreno privato

TITOLO III- DELLA PROPRIETA' E DEI FURTI CAMPESTRI

ARTICOLO 7- Divieto d'ingresso ai fondi altrui

ARTICOLO 8- Passaggio nei fondi altrui con il bestiame

ARTICOLO 9- Piantamento di alberi ad alto fusto presso confini -

ARTICOLO 10- Spigolature

ARTICOLO 11- Cani a guardia degli edifici rurali

ARTICOLO 12- Custodia dei cani in campagna

ARTICOLO 13- Modalita' di raccolta dei molluschi

ARTICOLO 14- Accensione di fuoco in campagna

ARTICOLO 14 bis- Abbandono di materiale nella campagna

TITOLO IV- DELLE ACQUE DEI FOSSI DEI CANALI

ARTICOLO 15- Ambito di applicazione

ARTICOLO 16- Manutenzione della rete di sgrondo

ARTICOLO 17- Impaludamento dei terreni

ARTICOLO 18- Manutenzione di fossi e canali utilizzati per l'irrigazione

ARTICOLO 19- Distanza degli alberi dai canali e dai fossi

TITOLO V- DELLE STRADE E DELL'UTILIZZO DEI LIQUAMI ZOOTECNICI

ARTICOLO 20- Manutenzione di strade vicinali

ARTICOLO 21- Trasporti di letame, terra ed altri detriti

ARTICOLO 22- Pulizia e salvaguardia delle strade

ARTICOLO 23- Spargimento dei liquami zootecnici sui terreni

ARTICOLO 24- Aratura dei terreni confinanti con strade pubbliche

TITOLO VI- DEI BENI SILVO-PASTORALI APPARTENENTI AD ENTI E PRIVATI

ARTICOLO 25- Tagli boschivi nei terreni non vincolati

TITOLO VII- DELLE MALATTIE DELLE PIANTE

ARTICOLO 26- Obbligo di denuncia dell'insorgenza di malattie delle piante

ARTICOLO 27- Misure contro la propagazione della piralide del mais

ARTICOLO 28- Trattamenti antiparassitari in prossimita' di abitazioni

ARTICOLO 29- Sanzioni pecuniarie

Le norme di Polizia Rurale del Comune di Solero sono articolate in 7 titoli :

TITOLO 1°- Disposizioni generali

TITOLO 2°- Del pascolo

TITOLO 3°- Della proprietà e dei furti campestri

TITOLO 4°- Delle acque, dei fossi e dei canali

TITOLO 5°- Delle strade e dell'utilizzo dei liquami zootecnici

TITOLO 6°- Dei beni silvo pastorali appartenenti ad enti e privati

TITOLO 7°- Delle malattie delle piante

Alcuni argomenti, interamente disciplinati da leggi regionali sono stati inseriti nel testo per memoria e contrassegnati con l'indicazione p.m..

Per quanto attiene le procedure per l'applicazione del regolamento e le penalità relative saranno oggetto di un successivo provvedimento dell'Amministrazione Comunale.

PARTE PRIMA

TITOLO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento di polizia rurale stabilisce, in quanto non provvedono leggi o regolamenti generali, norme per regolare il pascolo degli animali; per impedire i furti campestri; per evitare i passaggi abusivi nelle proprietà private; per la manutenzione dei canali e delle altre opere destinate alla irrigazione e allo scolo; per il buon regime delle acque di uso pubblico comunale; per regolare la spigolatura; per la manutenzione e la pulizia delle strade vicinali; circa i tempi e i modi da osservarsi per la distruzione degli animali, degli insetti, delle crittogame e delle piante nocive all'agricoltura, nell'interesse della pubblica sicurezza nelle campagne e dell'economia agricola.

ARTICOLO 2

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Le presenti norme si applicano nelle zone rurali del territorio comunale.

Sono considerate tali le aree comunque destinate ad usi agricoli.

ARTICOLO 3

ORGANI PREPOSTI ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Ai servizi di polizia rurale sovrintende il Sindaco o un Assessore da lui delegato attraverso gli organi competenti. Nell'esercizio di tali funzioni il Sindaco o l'Assessore delegato, impartisce le direttive, vigila sullo svolgimento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dal presente Regolamento.

Sono fatte salve le possibilità di controllo e di accertamento delle violazioni da parte degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria previsti dall'art. 221 del CODICE di PROCEDURA PENALE secondo le attribuzioni.

TITOLO SECONDO

DEL PASCOLO

ARTICOLO 4

SPOSTAMENTI DEL GREGGE

Qualsiasi spostamento di greggi entro i confini del territorio Comunale deve essere preventivamente comunicato 15 giorni prima della partenza dal titolare del gregge o da persona autorizzata dal Sindaco.

In tale comunicazione dovrà essere indicato il recapito a cui verrà inviato l'eventuale diniego di autorizzazione che il Sindaco potrà adottare per motivi di ordine sanitario.

ARTICOLO 5

PASCOLO SU TERRENI DEMANIALI

Il pascolo del bestiame di qualunque specie su beni demaniali è vietato senza il preventivo permesso del Sindaco o dell'Amministrazione interessata . Per i terreni comunali il proprietario del gregge deve provvedere al pagamento di un corrispettivo stabilito di volta in volta secondo i parametri ed i criteri predefiniti dalla Giunta Comunale e commisurato all'estensione e qualità del terreno messo a disposizione, al numero di capi ammessi a pascolare ed alla durata dell'esercizio del pascolo.

I conduttori del bestiame sorpreso a pascolare sul terreno del Demanio comunale senza autorizzazione è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa ed al totale risarcimento dei danni.

ARTICOLO 6

PASCOLO SU TERRENO PRIVATO

Senza espressa autorizzazione del conduttore del terreno è vietato il pascolo di greggi ed armenti di qualunque specie di animali sui fondi privati.

TITOLO TERZO

DELLA PROPRIETA° E DEI FURTI CAMPESTRI

ARTICOLO 7

DIVIETO DI INGRESSO AI FONDI ALTRUI

E' vietato entrare nei fondi altrui comunque recintati e in tutti quelli nei quali siano in atto colture.

E' parimenti vietato accedere e transitare nei fondi altrui incolti laddove non esistano apparenti servitu' di passaggio, salvo che si tratti di inseguire sciami d'api o animali mansuefatti sfuggiti al proprietario .

Possono accedere e transitare nei fondi altrui i possessori del permesso del proprietario i quali, comunque, devono comportarsi in modo da arrecare il minor danno possibile ai beni e alle colture.

Sono fatte salve le attività diverse regolate da leggi specifiche , per le quali siano state concesse apposite autorizzazioni, e le consuetudini locali relative alla raccolta dei funghi e dei tartufi.

ARTICOLO 8

PASSAGGIO NEI FONDI ALTRUI CON IL BESTIAME

Il diritto di passaggio nei fondi altrui con il bestiame specie se le colture sono in atto o i frutti pendenti, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti a prevenire i danni che potrebbero essere arrecati alle altrui proprietà.

ARTICOLO 9

PIANTAMENTI DI ALBERI AD ALTO FUSTO PRESSO CONFINI

Le piante ad alto fusto devono essere piantate a distanza non inferiore a dieci metri dal confine di ogni proprietà non latistante a strade.

Per i terreni latistanti a strade vicinali e comunali, le piante sopradette non devono essere piantate a distanza inferiore a sei metri dalla strada stessa.

Tali norme sono convenzionalmente derogabili tra le parti.

ARTICOLO 10

SPIGOLATURE

Senza il consenso del conduttore del fondo e' vietato spigolare, rastrellare e raspolare ed in genere raccogliere residui nel fondo altrui, anche dove e quando sia stata effettuata la raccolta dei prodotti.

ARTICOLO 11

CANI A GUARDIA DEGLI EDIFICI RURALI

I cani a guardia degli edifici rurali siti in prossimità delle strade, non possono essere lasciati liberi, salvo che l'edificio o il luogo da vigilare siano recintati in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano sulla strada.

ARTICOLO 12

CUSTODIA DEI CANI IN CAMPAGNA

(Per memoria)

ARTICOLO 13

MODALITA' DI RACCOLTA DEI MOLLUSCHI

(Per memoria)

ARTICOLO 14

ACCENSIONE DI FUOCHI IN CAMPAGNA

(Per memoria)

ARTICOLO 14 bis

ABBANDONO DI MATERIALE IN CAMPAGNA

E' vietato l'abbandono su tutto il territorio comunale di sacchetti di plastica o qualsiasi altro contenitore di materiale non degradabile o che abbia comunque contenuto sostanze nocive.

TITOLO QUARTO
DELLE ACQUE DEI FOSSI DEI CANALI

ARTICOLO 15

AMBITO DI APPLICAZIONE

Con il presente titolo si dettano disposizioni relative al mantenimento del buon regime delle acque pubbliche di scolo e di irrigazione, e alla manutenzione di corsi d'acqua minori diversi da fiumi e torrenti, quali fossati, rivi e colatoi.

Le acque pubbliche del demanio statale e regionale sono invece di competenza del Magistrato del PO e del Genio Civile.

ARTICOLO 16

MANUTENZIONE DELLA RETE DI SGRONDO

Ai conduttori dei terreni è fatto obbligo di mantenere l'efficienza e la funzionalità dei fossi costituenti la rete di sgrondo superficiale delle acque e dei canali laterali delle strade .

Essi sono perciò tenuti:

- 1) a mantenere le ripe dei fossi e dei canali in stato tale da impedire il franamento dei terreni e l'ingombro del fosso stesso;
- 2) a mantenere i fossi e i canali liberi da vegetazione e sgombri da qualsiasi altro materiale che possa impedire il regolare flusso delle acque ;
- 3) a conservare la profondità, l'ampiezza e la pendenza dei fossi ed a provvedere al ripristino delle dimensioni originali dell'alveo, nell'eventualità che queste siano state modificate
- 4) a non modificare il percorso dei fossi così da provocare conseguenze negative nel libero flusso delle acque.

Nel caso di inadempienze e violazioni dei conduttori agli obblighi di cui ai punti 1/2/3/4 provvederà il Comune ,previo opportuno avviso addebitando ai conduttori stessi le spese delle opere di ripristino fatte salve le sanzioni amministrative adottate dalla Giunta Municipale.

ARTICOLO 17

IMPALUDAMENTO DEI TERRENI

E' fatto obbligo ai conduttori dei terreni, qualunque ne sia l'uso o la destinazione, di conservarli liberi da impaludamenti e ristagni persistenti, provvedendoli dei necessari canali di scolo.

ARTICOLO 18

MANUTENZIONE DI FOSSI E CANALI UTILIZZATI PER L'IRRIGAZIONE

I frontisti di fossi e canali utilizzati per l'irrigazione sono tenuti al rispetto delle norme di cui all'art. 16 punti 1/4 qualora l'incuria ed eventuali modificazioni delle sistemazioni agrarie avessero determinato la riduzione della portata dei fossi impedendo così il regolare passaggio dei moduli irrigui, è fatto obbligo agli utenti di ristabilire l'ampiezza e la profondità necessarie al libero afflusso delle acque.

ARTICOLO 19

DISTANZA DEGLI ALBERI DAI CANALI E DAI FOSSI

Gli utenti di fondi frontisti di canali e rogge non possono piantare alberi lungo il corso degli stessi, ad una distanza minore di quattro metri dal ciglio ferme restando le distanze previste dall' art. 9

**TITOLO QUINTO*

DELLE STRADE E DELL'UTILIZZO DEI LIQUAMI ZOOTECNICI

ARTICOLO 20,

MANUTENZIONE DELLE STRADE VICINALI

Le strade vicinali utilizzate per il pubblico passaggio devono essere mantenute a cura degli utenti o frontisti in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati; i frontisti sono obbligati ad aprire, almeno lungo il lato piu' a valle di esse, una cunetta o fosso per il rapido deflusso delle acque meteoriche, provvedono a mantenere il fosso stesso o la cunetta costantemente spurgati.

ARTICOLO 21

TRASPORTI DI LETAME, TERRA ED ALTRI DETRITI

(Per memoria)

ARTICOLO 22

PULIZIA E SALVAGUARDIA DELLE STRADE

E' vietato depositare anche temporaneamente sulla piattaforma delle strade di qualsiasi ordine terra, radici o erbe od altro materiale . E' vietato percorrere le strade suddette con veicoli portati da ruote costruite in modo che possano danneggiare il piano viabile, oppure con carichi superiori alla portata del piano stradale.

ARTICOLO 23

SPARGIMENTO DI LIQUAMI ZOOTEKNICI SUI TERRENI

Lo spargimento di liquami zootecnici sui terreni agrari durante il periodo estivo e' vietato nei pressi delle abitazioni dalle ore 9 alle ore 19.

Lo spargimento dei liquami inoltre deve essere immediatamente seguito dal loro interrimento.

ARTICOLO 24

ARATURA DEI TERRENI LUNGO LE STRADE PUBBLICHE

I frontisti confinanti con le strade di uso pubblico hanno l'obbligo, durante le operazioni di aratura ed altre lavorazioni, di rispettare e di non danneggiare in alcun modo le strade, le ripe e i fossi delimitanti i loro fondi .

Per i fondi non delimitati da ripe o fossi è fatto obbligo , comunque di lasciare, tra il fondo e la strada , una banchina erbata della larghezza minima di cm. 80.

In particolare è vietato servirsi della strada per operare inversioni di marcia nel corso delle lavorazioni con aratri o con altri mezzi trainati da motori o animali.

TITOLO SESTO

DEI BENI SILVO-PASTORALI APPARTENENTI AD ENTI E PRIVATI

ARTICOLO 25

TAGLI BOSCHIVI NEI TERRENI NON VINCOLATI

(Per memoria)

TITOLO SETTIMO

DELLE MALATTIE DELLE PIANTE

ARTICOLO 26

OBBLIGO DI DENUNCIA DELL'INSORGENZA DELLE MALATTIE DELLE PIANTE

E' fatto obbligo ai proprietari ed ai conduttori di fondi e di boschi a qualunque titolo, ai coloni e ad altri comunque interessati all'azienda, di denunciare al Sindaco, al Servizio Sperimentazione e Lotta Fitosanitaria della Regione e al Servizio Forestazione, la comparsa di insetti, crittogame, di altri animali nocivi all'agricoltura e alle foreste e, comunque, di malattie o deperimenti che appaiano diffusibili o pericolosi, nonchè di applicare contro di essi i rimedi ed i mezzi di lotta all'uopo prescritti e suggeriti.

Tale denuncia potrà essere fatta anche per il tramite del Sindaco del Comune stesso.

ARTICOLO 27

MISURE CONTRO LA PROPAGAZIONE DELLA PIRALIDE DEL MAIS

Al fine di evitare la propagazione di larve nocive all'agricoltura, gli steli, gli stocchi, i tutoli e i materiali residui del mais, ove non siano già stati raccolti e utilizzati, devono essere interrati e utilizzati, devono essere interrati o altrimenti distrutti entro il 30 marzo, salvo eventuali proroghe da concedersi dal Sindaco per ragioni stagionali.

ARTICOLO 28

TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI IN PROSSIMITA' DI ABITAZIONI

I trattamenti antiparassitari effettuati con mezzi aerei devono rispettare idonee distanze dalle abitazioni, in modo tale che non venga arrecato danno alle stesse.

E' inoltre vietato in prossimita' delle abitazioni effettuare trattamenti antiparassitari e diserbanti nelle giornate di vento.

E' vietato comunque il trattamento antiparassitario e diserbante ad una distanza inferiore a 10 metri dalle abitazioni o dai terreni in cui siano in atto colture ortofrutticole.

ARTICOLO 29

SANZIONI PECUNIARIE

Sanzioni pecuniarie derivanti dalla infrazione delle norme del presente Regolamento sono stabilite con deliberazione della Giunta Municipale.